



# Comune di Siderno

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**Ordinanza n. 6 del 24.02.2022**

## **IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto :** Divieto di vendita ed utilizzo bombolette spray schiumogene e sostanze imbrattanti in occasione del Carnevale dal 26.02.2022 al 1.03.2022

**Premesso** che ogni anno, in occasione delle festività di carnevale, è indispensabile adottare tutti i provvedimenti finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento del Carnevale, nonché al fine di evitare che si verifichino danni alle cose o persone per gesti sconsiderati di terzi, garantendo una serena giornata di festa;

**Rilevato** che in tutto il periodo dei festeggiamenti carnevaleschi sono frequenti episodi di malcostume, come lancio di sostanze imbrattanti, di schiume spray, di uova, farina, palloncini con acqua sporca ed altri oggetti, che spesso cagionano pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata;

Considerato pertanto opportuno adottare i provvedimenti del caso atti ad impedire fatti in danno o pericolo alle persone, considerato altresì che comportamenti simili possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere, per quanto di competenza, alla adozione di un provvedimento amministrativo atto a vietare la vendita e l'utilizzo in pubblico di bombolette schiumogene o spray e di altro materiale usato allo scopo di imbrattare persone, cose e beni di varia natura al fine di salvaguardare il pubblico decoro e la quiete pubblica;

**Visto** il regolamento di Polizia Urbana e nello specifico l'art. 23 ;

**Visto** il D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL);

**Vista** la Legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 125/08;

## ORDINA

Su tutto il territorio comunale **E' VIETATO** dal 26.02.2022 al 1.03.2022:

1. acquistare, vendere ed usare bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, imbrattanti, urticanti o irritanti;
2. gettare, sprizzare, lanciare verso persone, autoveicoli, motoveicoli, monumenti, edifici pubblici o privati, strutture e cose di arredo urbano sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti nonché uova, farina, acqua colorata ed altre cose od oggetti che possano arrecare danni;
4. imbrattare o sporcare strade, piazze, monumenti, edifici pubblici o privati con sostanze, cose od oggetti di cui alle lettere precedenti.

## SANZIONI

- ✓ Ferme restando le eventuali responsabilità penali, i trasgressori alle disposizioni di uno dei fatti di cui ai punti precedenti incorrono nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 50,00), ovvero di € 200,00 nel caso di reiterazione della condotta.
- ✓ Nei casi in cui il trasgressore sia minorenne si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di contestazione e notificazione dei verbali.
- ✓ Gli esercizi che vendono oggetti o strumenti di cui al punto 1), in caso di recidiva o gravità, incorrono nella chiusura dell'attività di vendita disciplinata dal D.Lgs 114/98. La gravità del fatto è valutata dall'organo di Polizia procedente in relazione alle difficoltà o resistenze oggettive incontrate nelle procedure di contestazione delle infrazioni. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- ✓ Gli organi di Polizia Giudiziaria possono procedere al sequestro amministrativo degli oggetti e attrezzature di cui alla presente Ordinanza che saranno successivamente confiscati.
- ✓ La presente Ordinanza venga notificata alle Forze dell'Ordine, allo Sportello Attività Produttive e resa pubblica attraverso il sito istituzionale; essa avrà validità permanente in occasione della ricorrenza annuale delle festività di carnevale;
- ✓ A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al T.A.R. della Regione Calabria ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**IL COMANDANTE**  
**Dr. Antonio Cogliandro**

